

IV. SPIGOLATURE ROMANISTICHE

1. *Le «Quinquaginta»*. – Il fervore con cui Carmela Russo Ruggeri esprime e difende le proprie tesi nei suoi studi sulle «*Quinquaginta decisiones*» di Giustiniano (1999), lo dico subito, mi piace. Anche se inevitabilmente comporta qualche verbosità di troppo, esso dà al libro quel sapore di genuino, di casalingo, di lavorato a mano che è diventato sempre più raro in questa nostra epoca di compassati saggi giurmanistici digitati (e in parte pensati) al «computer». Valutazioni critiche dell'opera non sto qui ad esprimerne. Solo una nota sul numero delle *decisiones* di Giustiniano: «*quinquaginta*».

Cinquanta, perché proprio cinquanta, possibile che siano state non più o meno di cinquanta? A questa pensosa domanda verrebbe fatto (a un laico, però) di rispondere che, se pure il numero reale delle *decisiones* non fu tondo, generalmente si adotta il sistema di «arrotondare» nel titolo o nel ricordo, e non se ne parla più. Per esempio, i «Settanta», cioè i traduttori in greco del Vecchio Testamento, furono in realtà (pare) settantadue: nessuno vi ha mai dato peso. E se è vero che nel 1938 fu pubblicata una raccolta di 49 racconti appunto col titolo di *Quarantanove racconti* (*The first forty-nine stories*), è vero anche che l'autore di questa bizzarria, vogliamo mettere?, era Ernest Hemingway, quello di *Fiesta* e di *Morte nel pomeriggio* (per non parlare del resto). Insomma (direbbe sempre un laico), non facciamo questioni di lana caprina.

Il guaio è che le questioni di lana caprina sono la specialità e la delizia dei «professori», una famiglia di mammiferi dalla fantasia davvero inesauribile. Indicare un esemplare di questa genia costa solo l'imbarazzo della scelta. Potrei citare in proposito il Grossfeld, *Zeichen und Zahlen im Recht* (1993) o, relativamente al numero «tre», il Goudy, *Trichotomy in Roman Law* (1910) e il recentissimo contributo alla *Fs. Grossfeld* (1998, pp. 1219 ss.) dei coniugi Fritz e Gudrun Sturm, *Die Dreiteilung des Code civil* (la cui saggia e spiritosa conclusione è di non concludere e di augurare al festeggiato un «ter bibe»). Ma ho sotto mano una preda più facile, il Guarino, da cui vorrei proprio sapere per quale estrosa sollecitazione mentale egli ha ripetutamente ipotizzato (in varie edizioni della sua *Storia del diritto romano*, nonché in *L'Esegesi delle fonti del diritto romano* 3 [1968] 498 s., pubblicata, questa, con la complicità di L. Labruna) che i 16 libri del *Codex Theodosianus* furono, almeno in prima stesura, ripartiti uno per uno tra i membri della commissione compilatrice, i quali (guarda, guarda) erano appunto sedici. «*Ab uno disce omnes*», come diceva Virgilio (*Aen.* 2.65 s.). Pfuì, passa via.

Quanto alle *Quinquaginta*, un «premio internazionale delle fandonie» (se ve n'è qualcuno disponibile) io lo assegnerei allo Scheltema (citato dalla Russo R. a p. 106 nt. 90), il quale ha pensato che si possa pensare ad una coincidenza del titolo col compleanno di Giustiniano, di cui fu celebrato il mezzo secolo «a partire dall'11 maggio 531». E siccome generalmente risulta che Giustiniano nacque invece l'11 maggio 482, altro congruo premio lo assegnerei allo Zwolve (citato dalla Russo R. nella stessa nota), il quale, non potendosi attribuire le *Quinquaginta decisiones* al 532, ha arditamente sostenuto che Giustiniano non nacque nel 482, ma nel 481. Anzi, se vogliamo seguire questa strada, un terzo premio ancora più corposo proporrei di destinarlo a me stesso per la fuggevole idea, cui però immediatamente rinuncio, che,

salva restando la nascita dell'imperatore l'11 maggio 482, le *Quinquaginta* siano state dedicate, nel 531, al cinquantenario del suo concepimento, avvenuto almeno sette mesi prima della nascita, dunque, ci siamo, in un giorno imprecisato del 481. (A chi sorrisse beffardamente di fronte a questa congettura mi sarebbe facile replicare che, secondo i principî del cattolicesimo, la persona umana non ha inizio dalla nascita, ma proprio dal concepimento: donde la condanna del procurato aborto sotto specie di omicidio).

Va bene così? No, forse no. Mi pare di intuire che molti torceranno il naso. Anche perché, coincidenza per coincidenza, ve n'è una molto più appetitosa da segnalare: quella tra le cinquanta *decisiones* del 530 o del 531 (sorvoliamo su questo punto delicato) e i 50 libri dei *Digesta*. È stato l'acutissimo Hofmann ad accorgersene ed a giocarci su (in un articolo significativamente intitolato *Die Zahlenspielerei in der Einteilung der Digesten* e pubblicato in *Z. Rechtsgesch.* 11 [1874] 342). Ma la Russo R. (pp. 105 ss.) si mostra, a mio avviso giustamente (non foss'altro per quanto ho già detto io da tempo in *Storia* cit. n. 273), molto perplessa di fronte alla significatività della coincidenza. Secondo lei, infatti, le *Quinquaginta decisiones* furono un autonomo *codex*, a carattere puramente transitorio, ben distinto dai successivi *Digesta* giustiniani, sicché non è pensabile che il numero delle *decisiones* sia stato preventivamente commisurato a quello dei libri delle Pandette.

Giusto. Ma sa la studiosa messinese che cosa le replicherebbe qualche emulo (non io) dello studioso austriaco? Ribatterebbe che forse non furono le *Quinquaginta decisiones* ad essere denominate così in vista dei cinquanta libri dei futuri Digesti, ma furono i libri dei *Digesta* ad essere portati ad un totale di cinquanta in omaggio al precedente autorevole delle *Quinquaginta decisiones*. Se solo si pensa che il titolo «*De legatis et fideicommissis*», dei Digesti, anziché essere contenuto in un unico libro, è stato stiracchiato in tre libri (30-32), il gioco è fatto.

Quasi quasi, chiederei un parere su quest'ultima ingegnosa soluzione al mio immortale amico Rhett Butler, che di giochi e giochetti se ne intendeva. Ma no, era così brusco di modi l'eroe di *Via col vento*. Mi risponderebbe come nella scena finale a Rossella O'Hara: «Francamente non me ne importa un accidente» («Frankly, I don't give a damn»).

2. *Aimez-vous Propèrce?* – Questa domanda ispirata alla Sagan (*Aimez-vous Brahms?*, 1959) mi è sgorgata dal cuore leggendo, tra i molti validissimi contributi pubblicati negli atti del XXI colloquio internazionale GIREA (*Femmes-esclaves. Modèles d'interprétation anthropologique, économique, juridique*, 1999), un articolo di Antonio Gonzales dal titolo (pp. 281 ss.) «*Servitium amoris*» et «*Meretrix regina*» (sottotitolo: *Esclavage méthaphorique de l'homme libre: une situation d'inversion*). Anche un profano intuisce alla prima che vi si cita sopra tutto Properzio, quegli che definì Cleopatra «*meretrix regina*» (el. 3.11.39). Ma si può sapere perché?

Intendiamoci. Tra le molte mie ignoranze è difficile stabilire una gerarchia, ma è fuor di dubbio che Properzio vi occupa uno dei primi posti. Non solo lo conosco poco, ma lo capisco anche meno. Anzi, francamente, le sue sdolcinature non mi piacciono. Tuttavia lo rispetto (ci mancherebbe). E quando lo si tira in ballo cerco di rendermi conto. Il che, questa volta, malgrado la buona volontà, non mi è riuscito.

Diamine. La figura della schiavitù di amore («*servitium amoris*») è una delle più antiche della poesia classica. Properzio, come è noto, vi ricorre largamente nei con-

fronti di Cinzia (mi limiterò a citare il conclusivo 3.25.3: *Quinque tibi potui servire fideliter annos*) e tutti i critici si sono limitati finora a dire: «che bello, che bello». Pochi, per quanto mi risulta, si sono spinti ad esplorare le implicazioni sociologiche e nessuno, sempre per quanto ne so, ha raggiunto la vetta delle implicazioni giuridiche prima che vi si aggrappasse il Gonzales. Il quale (pp. 299 s.), posto di fronte a 3.10.15-17 (*Et pete, qua polles ut sit tibi forma perennis, l'inque meum semper stent tua regna caput*), si sente di affermare che da questa invocazione all'amata «nous pouvons déceler un vocabulaire juridique relatif à la *capitis deminutio maxima*», cioè relativo alla perdita della *libertas* e quindi anche della *civitas*.

Non credo che occorranò commenti a questo modo di ragionare o, piú precisamente, di mettere parole su carta. Né mi dilungo sul fatto che nel copioso discorso vengono inseriti, quasi avessero alcunché di contiguo all'antico mondo romano, anche personaggi maschili e femminili di due film contemporanei: il *Ben-Hur* di William Wyler del 1959 e lo *Spartacus* di Stanley Kubrick del 1960 (riveduto nel 1991). Che c'entrano col nostro argomento la donna amata da Charlton Heston nel primo film (un film che si rifa, come i due precedenti del 1926 e del 1907, alle fantasie del generale ottocentesco Lee Wallace) e la Varinia eletta nel secondo film come sua compagna da Kirk Douglas? E per quanto riguarda particolarmente Varinia (l'affascinante Jean Simmons), è lecito chiedere come mai costei, da schiava di Lentulo Battiato che era, sia diventata *liberta* (no, non serva fuggitiva) per il fatto di essere stata rapita a quest'ultimo da Spartaco?

Ad ogni modo, tornando a Properzio, la rilettura delle sue elegie, che ho puntualmente fatto nell'elaborazione di questa nota, mi conforta in una convinzione: quella che è temerario pretendere dal nostro, sopra tutto nei primi tre libri, alcunché di seriamente riferibile non dico al diritto, ma alla prassi sociale romana. Ciò anche nei rari casi in cui al giuridico e al sociale egli, come nella famosa elegia 2.7, formalmente si riferisce. Properzio è un poeta e soltanto poeta. Forse, a riflettervi meglio, almeno per questo anch'io, misuratamente, lo amo.

3. «*Galba negabat*». – Chi non ricorda la famosa satira di Orazio (1.2, databile intorno al 40-39 a. C.) in cui il poeta dà il saggio consiglio, a coloro non sanno fare a meno delle donne, di evitare comunque le matrone, specie se maritate, per non incorrere, colti in flagrante, in reazioni e vendette giunte talvolta sino all'estremo «*ut quidam testis caudamque salacem l'demeteret ferro*»? E chi non ricorda che Orazio (1.2.44-45) conclude il quadro «grand-guignolesco» dicendo che tutti ritenevano giuridicamente ineccepibile anche l'evirazione del disgraziato amante, ma che Galba no, era di opinione contraria («*Iure omnes, Galba negabat*»)? E chi non ricorda, infine, la vecchia domanda circa l'identificazione del tollerante Galba?

Al problema dell'identità di Galba molti (tra cui mi metto anch'io) rispondono con un «*non liquet*». Ma non mancano coloro che hanno avanzato le piú diverse ipotesi, a cominciare dallo pseudo-Acrone e da Pomponio Porfirione, che parlano entrambi di un Galba (o Servio Galba) *iuris peritus* o *iuris consultus*: il quale, peraltro, essendo un assiduo frequentatore di talami altrui, non si capisce bene se esprimesse un parere «*pro veritate*» o invece, diciamo così, «*pro cauda*». Ed ecco ora che Arrigo D. Manfredini (*Il responso «pro aequitate contra ius» di Galba*, in *AUFE*. n. s. 12 [1998] 129 ss.) di ipotesi ne escogita un'altra (se non erro, nuovissima) facendosi forte, oltre che dello pseudo-Acrone, anche di Cic., *de orat.* 1.56.239-240). Il Galba di Orazio

